

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI ;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 in data 28/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Costigliole Saluzzo e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, il quale espone un costo complessivo di Euro 346.172,00;

Dato atto che

- sull'importo del tributo servizio rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662- 663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 50%;

Le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato A, sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;

Considerato che la raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali avviene tramite il servizio a domicilio con utilizzo di cassonetti di colore verde, al fine di ridurre i relativi costi si propone al Consiglio di deliberare l'addebito, alle utenze che utilizzano il servizio, di una tariffa pari ad € 30,00 per ogni cassonetto.

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Visti:

- la Legge n. 147/2013;
- il D.P.R. 158/1999;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 13, zero voti contrari e zero astenuti,

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la tariffa pari a € 30,00 per ogni cassonetto per l'utilizzo a domicilio della raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali;
3. Di approvare per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., alla tassa comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

5. Di stabilire per l'anno 2023 il numero di due rate aventi scadenza rispettivamente il 30/09/2023 e il 04/12/2023, il pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 30/09/2023;
6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Di dichiarare, successivamente, con votazione resa per alzata di mano con n. 13 voti favorevoli, zero voti contrari e zero astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa